



La pubblicazione dei contributi pubblici

Nota informativa n. 30 del 23/06/2021

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017¹ ha introdotto obblighi di pubblicità a carico dei soggetti beneficiari di contributi pubblici.

La disciplina, nella versione attualmente in vigore, prevede che l'onere di pubblicare le informazioni sui contributi ricevuti ricada su:

- a) la generalità delle associazioni, ivi incluse quindi le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del Terzo Settore, mediante diffusione sul proprio sito Internet o sul sito internet della Rete associativa a cui l'associazione aderisce o anche attraverso la pubblicazione sulla pagina del social network, come Facebook, dell'associazione;
- b) le imprese, mediante la pubblicazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio oppure, se non tenute alla sua redazione, mediante la diffusione sui propri siti Internet o in mancanza di questi ultimi, nei portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

L'obbligo di trasparenza riguarda sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, percepiti in denaro o in natura (es: sede in comodato), nell'esercizio precedente: non sono da comunicare i corrispettivi ricevuti per prestazioni di servizi come avveniva in origine.

La pubblicazione è richiesta solo se l'ente ha ricevuto un importo pari o superiore a **euro 10.000**: tale importo deve intendersi riferito non al singolo contributo ricevuto ma alla sommatoria dei contributi pubblici ricevuti, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella [Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019](#).

Si ritiene che fino a diversa indicazione sia da computare nel plafond dei 10.000 euro anche il contributo derivante dal **5xmille** coerentemente a quanto indicato nella menzionata [Circolare n. 2 dell'11 gennaio 2019](#). Il dubbio sulla necessità di computarlo è legato alla nuova formulazione della norma che parla di contributi "non aventi carattere generale", qualifica che viceversa potrebbe essere assunta dal 5xmille.

Costituiscono oggetto di tale obbligo tutte le informazioni relative ai benefici effettivamente erogati, secondo il **criterio di cassa**, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art.2 bis del D.Lgs 33/2013 (società ed enti di diritto privato in controllo o a partecipazione pubblica).

Le misure di trasparenza hanno posto infine una serie di questioni interpretative, riguardanti in particolare l'individuazione dei soggetti competenti all'attuazione della norma e ai correlati controlli; la decorrenza dei nuovi obblighi informativi; l'ambito di applicazione della sanzione in caso di mancata pubblicazione. Tali aspetti sono stati affrontati nel [parere n. 1449/2018](#) reso dal Consiglio di Stato.



Come si pubblicano queste informazioni?

Le informazioni devono essere pubblicate in modo schematico e devono riportare le seguenti voci:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l'associazione);
- denominazione del soggetto erogante (la pubblica amministrazione);
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
- data di incasso;
- causale (cioè la descrizione relativa al motivo per cui tali somme sono state erogate: ad esempio, come "liberalità" oppure come "contributo in relazione ad un progetto specifico presentato dall'ente").

A mero titolo esemplificativo i dati potrebbero essere così rappresentati

RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL'ANNO
(Ex Legge 124 del 2017)

DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE (ASSOCIAZIONE)			
DATA DI INCASSO	SOGGETTO EROGATORE	CAUSALE (ad esempio, liberalità o contributo su un progetto specifico)	SOMMA INCASSATA
TOTALE CONTRIBUTI			

Luogo e data

Firma del Presidente

Entro quando effettuare la pubblicazione?

La pubblicazione deve avvenire ordinariamente entro il 30 giugno ma la legge di conversione del Decreto legge n. 52 del 2021 (cosiddetto "Riaperture")ⁱ, ha prorogato al 1° gennaio 2022 il momento da cui scattano le sanzioni previste per la mancata pubblicazione, lasciando però immutata la data del 30 giugno.

Il termine, pertanto, resta quello del 30 giugno con la consapevolezza che un eventuale ritardo non viene sanzionato qualora non si proceda oltre il 31 dicembre 2021.

Chi controlla? Quali sanzioni possono essere applicate se non provvediamo alla pubblicazione?

Le associazioni potrebbero pertanto subire un **controllo** in merito all'assolvimento di detto adempimento anche a seguito di estrazione dei beneficiari del finanziamento pubblico.

In questo caso l'Amministrazione erogatrice richiede all'ente in quale sezione del sito internet - o di analogo portale digitale – dell'associazione sono effettuate le pubblicazioni dei dati relativi ai contributi pubblici ricevuti.

In analoga situazione si potrebbe trovare anche una società – *come una impresa sociale costituita in forma societaria o una società sportiva dilettantistiche* – che comunicherà all'amministrazione se ha evidenziato tali informazioni nella nota integrativa al bilancio, quando tenuta alla relativa redazione, o, in caso opposto, in quale sezione del sito o di portale dell'organizzazione affiliante si trovano le stesse informazioni.

In caso di inadempimento al suddetto obbligo di trasparenza, si darà avvio al procedimento di applicazione della **sanzione amministrativa** di cui al comma 125-ter dell'art. 1 della l. 124/2017, ossia il versamento dell'1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell'obbligo di pubblicazione. Se da tale contestazione passano 90 giorni e l'organizzazione non provvede alla pubblicazione e al pagamento della sanzione, si avrà l'ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute.

ⁱ Art. 1, commi 125-129, della legge 124/2017 commi 125 - 129

125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il presente comma si applica:

- a) ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b) ai soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- c) alle associazioni, Onlus e fondazioni;
- d) alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

125-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del Codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.



125-quater. Qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

125-quinquies. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

125-sexies. Le cooperative sociali di cui al comma 125, lettera d), sono altresì tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

126. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.»

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ⁱⁱ è stato introdotto l'articolo 11-sexiesdecies che recita: Art.11-sexiesdecies. - (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124) - 1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.